

Dott. Stefano Ferrante
Dott. Rodolfo Molettieri
Dott. Christian Borgonovo

Dott.ssa Daniela Iannucci
Dott. Onofrio Costabile
Dott. Antonio Tuccillo
Dott. Paride Saccoia
Dott. Mario Aprea

Prot. 8/2023

AI SIGNORI CLIENTI

Napoli, 18.09.2023

CIRCOLARE INFORMATIVA

MESE DI SETTEMBRE

PARTE PRIMA

PRINCIPALI NOVITA' E ADEMPIMENTI

Invio telematico dati Liquidazione IVA (LIPE)

Si ricorda che il 30 settembre scade il termine di presentazione della LIPE relativa al II trimestre 2023 e dunque si esortano i clienti con contabilità interna a consultare i propri fornitori del sistema gestionale per essere in grado di elaborare, entro il 20 settembre, il file telematico da consegnarci per l'invio delle risultanze delle liquidazioni del II trimestre. Oltre tale termine, si ricorda che lo Studio non è in grado di garantire l'invio tempestivo della comunicazione. Si ricorda che le prossime scadenze per la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA sono:

- 30.11 per i dati del III trimestre;
- 28.2 dell'anno successivo per i dati del IV trimestre.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000.

La Rivalutazione di quote e terreni

La legge di Bilancio 2023 ripropone la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2023, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% e la redazione e il giuramento della perizia di stima entro il 15 novembre 2023.

La legge n. 197/2022 ammette anche la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli, ossia la media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

In particolare, viene previsto che l'imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere versata:

- in un'unica soluzione entro il 15 novembre 2023;
- in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

L'imposta sostitutiva deve essere calcolata:

- sull'intero valore della perizia per quel che riguarda i terreni e i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
- sul valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Possono accedere alla rideterminazione:

- persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,

se alla data del 1° gennaio 2023 posseggono:

- terreni edificabili o con destinazione agricola;
- le partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati.

La rivalutazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 47/E del 2011 e confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 12 marzo 2018, n. 5981, si perfeziona con il versamento, entro il termine previsto dell'intero importo dell'imposta sostitutiva dovuta, sulla base del valore indicato nella perizia giurata, oppure - in caso di pagamento rateale - della prima rata.

Principali novità Legge di Bilancio 2023

Si segnalano di seguito le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023:

- **Definizione agevolata avvisi bonari**

Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972), per le quali il termine di pagamento di cui all'art. 2, c. 2 D. Lgs. 462/1997 non è ancora scaduto alla data del 1.01.2023, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo

- Regolarizzazione irregolarità formali

Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31.10.2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento della somma è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024

- Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi delle nuove disposizioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31.03.2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

- Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento con adesione

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31.03.2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31.03.2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 (anziché di 1/3) del minimo previsto dalla legge.

Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento notificati entro il 31.03.2023.

- Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1.01.2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell’art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992.

- Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, le controversie pendenti alla data del 1.01.2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di 1° e di 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30.06.2023, con l’accordo conciliativo fuori udienza (art. 48 D. Lgs. 546/1992).

A tale accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

- Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

In alternativa alla nuova definizione agevolata delle controversie tributarie, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1.01.2023 innanzi alla Corte di cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30.06.2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

- Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute per acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla 1^a relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute alla data del 1.01.2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali (artt. 48 e 48-bis D. Lgs. 546/1992), scaduti alla data del 1.01.2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

- Definizione agevolata carichi affidati all'agente dal 1.01.2000 al 30.06.2022

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui cediti previdenziali e le somme maturate a titolo di aggio per l'agente della riscossione, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Termini di presentazione e versamento delle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2022 (Mod. Redditi 2023 - Mod. 730/2023)

Dato l'approssimarsi delle scadenze delle dichiarazioni dei redditi, vi riassumiamo qui di seguito i termini da rispettare per le dichiarazioni dei redditi dell'anno d'imposta 2022 (mod. Redditi 2023 – mod. 730/2023)

	Presentazione dichiarazioni	Effettuazione versamenti
MOD.REDDITI Società di capitali ed enti non commerciali	<ul style="list-style-type: none">• cartacea: non è prevista (è obbligatoria la trasmissione telematica);• telematica: entro il 30 novembre.	Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione: <ul style="list-style-type: none">• Entro il <u>30 giugno</u>• Entro il <u>22 agosto</u> con gli interessi dello 0,40%. Il versamento può essere rateizzato in 6 oppure 5 rate mensili.
MOD. REDDITI Società di persone	<ul style="list-style-type: none">• cartacea: non è prevista (è obbligatoria la trasmissione telematica);• telematica: entro il 30 novembre.	Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione: <ul style="list-style-type: none">• Entro il <u>30 giugno</u> senza maggiorazione;• Entro il <u>22 agosto</u> con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il versamento può essere rateizzato in 6 oppure 5 rate mensili.
MOD. REDDITI Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none">• cartacea: dal 2 maggio al 30 giugno se l'Unico viene presentato tramite uffici postali;• telematica: entro il 30 novembre.	Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione: <ul style="list-style-type: none">• Entro il <u>30 giugno</u> senza maggiorazione;• Entro il <u>31 luglio</u> con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il versamento può essere rateizzato in 7, 6 oppure 5 rate mensili.
MOD. 770	entro il 31 ottobre;	

MOD. 730	<ul style="list-style-type: none">• al CAAF o professionista abilitato: entro il 30 settembre	Il versamento avviene mediante compensazione nella busta paga di luglio, o nella pensione di agosto/settembre.
-----------------	--	--

PARTE SECONDA

AGEVOLAZIONI

Si elencano di seguito un sintetico riepilogo delle più importanti agevolazioni attualmente in corso, si fa presente che è attivo il sito internet incentivi.gov.it, che propone un vademecum sugli incentivi che l'amministrazione pubblica mette a disposizione delle imprese e consente di valutare l'agevolazione più adatta per ogni imprenditore.

1) Assegno Unico per i figli

L'assegno unico per i figli, a partire dal 2022, ha sostituito e inglobato diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni, oltreché assegno di natalità e premio alla nascita.

Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito familiare, anche se comunque nessuno ne resterà completamente escluso. Gli importi, infatti, dipenderanno dall'Isee. Chi è sotto i 15mila euro con la dichiarazione otterrà il massimo dei benefici, oltre i 40mila si avrà comunque diritto all'importo minimo.

Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L'importo varia a seconda dei requisiti, le famiglie numerose possono ottenere un importo massimo anche di oltre mille euro al mese.

Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell'INPS, senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell'ISEE per poter usufruire dell'importo completo.

2) Resto al sud

L'incentivo prevede un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto del 50 per cento e il restante 50 attraverso un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni. Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio con tetto massimo ammissibile di 200 mila euro per ogni singolo progetto.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è stato elevato a 60.000 euro.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale;
- fino a un massimo di 40.000 euro per le società. Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi. La misura agevolativa è stata estesa ai soggetti con un'età compresa tra 18 a 55 anni (anziché 45 anni).

3) Incentivi per le imprese della filiera culturale e creativa del Mezzogiorno (Cultura crea)

Dal 15 settembre 2016 è possibile trasmettere ad Invitalia, con apposita procedura dedicata, la domanda di finanziamento, sia per imprese esistenti che per imprese non ancora esistenti.

L'investimento dovrà essere di importo non superiore a 400mila euro e relativo ad attività quali quelle editoriali, di produzione cinematografica, gestione di teatri, sale concerti, attività di biblioteche, archivi e musei, turistiche con limiti territoriali ben precisi (alberghi, hotel, ristoranti). Per essere ammesse, le imprese dovranno prevedere l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree: economia della conoscenza; economia della conservazione; economia della fruizione; economia della gestione.

La domanda apre le porte ad un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% (elevabile fino al 45%) della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento. Previsto anche un contributo a fondo perduto, in misura variabile dal 20% al 45% della spesa ammessa.

3) Nuove imprese a tasso zero femminili e under 35

Si tratta di prestiti a tasso zero, della durata massima di 8 anni e non superiori al 75% delle spese ammissibili, con un investimento massimo di 1,5 milioni di euro per singola impresa. La percentuale di copertura delle spese ammissibili arriva fino al 90%, fino ad un massimo di 3 milioni per le imprese costituite da almeno 3 anni e non oltre 5 anni. Previsto anche un contributo a fondo perduto nella misura del 20% per le imprese costituite da non più di 36 mesi, mentre per le imprese costituite da 36 a 60 mesi il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del 15%. Tra i requisiti necessari, la composizione della compagine societaria che deve essere costituita per oltre della metà da giovani fino a 35 anni oppure da donne. Ma anche la dimensione: le aziende che saranno finanziate devono essere di micro o piccola dimensione. E infine, l'«età» aziendale: i prestiti sono riservati alle iniziative nuove, e quindi costituite da non più di 5 anni o ancora da avviare. A tutto campo le iniziative finanziabili: si va dalla produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, al commercio, passando per il turismo, le attività culturali, l'innovazione sociale e i servizi. I prestiti possono contribuire a coprire le spese per il

suolo aziendale, fabbricati, macchinari, impianti, software, brevetti, licenze, consulenze, formazione professionale. Ovviamente le agevolazioni ricadono nella normativa «de minimis» con il suo tetto di 200mila euro in tre esercizi finanziari. Le domande, che saranno valutate con procedura a sportello, dovranno essere inviate via web sul sito di Invitalia, gestore della misura.

4) Detrazione Irpef spese per ristrutturazioni edilizie:

Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del:

a) 50%, per le spese sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023.

Per usufruire della suddetta detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Infine occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 quali ad esempio: la comunicazione all'Asl, le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute, e le ricevute dei pagamenti delle spese da effettuare con specifico modello bancario.

Per accedere alle detrazioni fiscali è necessario inviare all'ENEA tutte le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. A regime, l'invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Da ultimo si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria.

5) Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2023 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro, soglia innalzata dalla Legge di Bilancio 2023.
- La detrazione per l'acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche). Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con specifico modello bancario.

6) Bonus Verde

Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Danno diritto all'agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:

- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
- i lavori in economia.

7) Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica

La detrazione Irpef dei costi per interventi di efficienza energetica è riconosciuta con aliquota pari al 65% per le spese sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023.

La legge di bilancio 2018 ha però ridotto l'aliquota al 50% per alcuni interventi quali gli acquisti e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con impianti dotati di generazione di calore alimentati da biomasse combustibili.

L'ecobonus prevede una detrazione del 65% con massimali variabili in base alla tipologia di intervento. La detrazione si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Si ricorda che il pagamento delle suddette spese deve essere sostenuto mediante specifico modello bancario e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere, in via telematica, la relativa pratica all'Enea.

8) Agevolazioni per l'Acquisto di impianti e macchinari (Nuova Sabatini)

Diventerà operativa dal 1° gennaio 2023 la riforma della Nuova Sabatini, la misura a supporto degli investimenti delle PMI. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti pubblicato la Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 che rende operativa la riforma introdotta dal Decreto interministeriale Mise e Mef del 22 aprile scorsi.

Tra le novità che entreranno in vigore nel 2023 vi è la maggiorazione delle agevolazioni degli investimenti green, al pari degli investimenti in beni 4.0, e nuove disposizioni per le imprese che saturano il plafond di 4 milioni di euro previsto dalla normativa come tetto di finanziamenti richiedibili dalla singola impresa.

L'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

- a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
- b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui

9) Credito per Ricerca e Sviluppo

È prorogato al 31.12.2023 il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Inoltre sono stati prorogati i termini del riversamento del credito, infatti i soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo sono tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo di cui all'art. 5, cc. 7-12 D.L. 146/2021 del medesimo credito all'Agenzia delle Entrate entro il 30.11.2023 (anziché il 31.10.2023).

Le certificazioni relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta non

siano già state constatate. È eliminato il riferimento, presente nelle disposizioni finora vigenti, all'ulteriore condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza.

10) Microcredito – Fondo di Garanzia

Con Decreto del Ministro Sviluppo Economico è stata introdotta la possibilità, per le nuove imprese e i disoccupati, di ottenere finanziamenti agevolati attraverso il cosiddetto "microcredito" concesso da operatori specializzati. Il sostegno riguarda l'acquisto di beni e servizi strumentali, materie prime e merci, la retribuzione di nuovi dipendenti e la frequenza di corsi di formazione. I finanziamenti a rimborso, erogati fino ad un importo massimo di Euro 25.000 secondo un piano di durata massima pari a 10 anni, sono assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (nella sezione dedicata al microcredito) in misura non superiore all'60% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo. La garanzia sul microcredito può essere prenotata prima della richiesta di finanziamenti

11) Bonus sud

E' attribuito un credito d'imposta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31.12.2023, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, ed in particolare nelle regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna ed Abruzzo. Il credito d'imposta, a seguito dell'entrata in vigore della L. 18/2017, viene calcolato sull'investimento lordo ed è riconosciuto in determinate misure massime che variano a seconda della tipologia di impresa (piccole imprese 45%, medie imprese 35%, grandi imprese 25%) (per le regioni Abruzzo e Molise le aliquote sono decurtate del 15%). Per alcune imprese gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore (De Minimis). Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. Le imprese interessate a sfruttare l'agevolazione dovranno devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica, e prima di utilizzare il suddetto credito, tramite i servizi online Fisconline o Entratel fino al 31 dicembre 2023. I clienti che hanno in programma di effettuare investimenti e che sono interessati ad usufruire di tale credito sono pregati di contattare lo Studio tempestivamente.

12) Bonus pubblicità per imprese e professionisti

A decorrere dall'anno 2023 si torna al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Rispetto agli anni 2021 e 2022, quindi:

-viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d'imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione;

- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

13) Superbonus 110%

È confermata l'applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110% (anziché nella misura ridotta del 90%) anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. Si tratta di:

a) interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti presentata la CILA;

c) interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA;

d) interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Tali disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.

14) Credito d'imposta Pos 2023

Si tratta di un tax credit pari al 100% delle spese sostenute per l'acquisto di registratori di cassa telematici che siano compatibili con la nuova disciplina della lotteria degli scontrini ad uscita istantanea, prevista dal DL n. 36/2022. Il contributo è concesso nel limite di 50 euro per ogni strumento. La misura è rivolta ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri in relazione alle spese sostenute nel 2023. Questi esercenti possono utilizzare il bonus POS esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24 da trasmettere tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è disponibile già a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese di registrazione della fattura di acquisto, da effettuare con modalità tracciabili, del registratore di cassa elettronico.

15) Credito d'imposta investimenti 2023 (sostituzione super e iper ammortamento)

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, a decorrere dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, è riconosciuto un credito d'imposta nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2023, ovvero entro il 30.06.2024, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

16) Credito Energia elettrica per le imprese non energivore

Il credito è riconosciuto nella misura del 15% della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022, ma solo se il prezzo della stessa, calcolato come media del 1° trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% dello stesso prezzo medio del 1° trimestre 2019.

Il credito si calcola con riferimento alle spese sostenute per l'energia utilizzata dal 1.04.2022 al 30.06.2022, anche se il parametro di riferimento per valutare se si può fruire o meno dello stesso sono i primi trimestri 2022 e 2019.

Il credito non rileva fiscalmente ai fini Ires, Irap, Irpef e ai fini del calcolo degli interessi passivi.

Il suo codice tributo da indicare nel mod. F24 è 6963 e si può utilizzare:

- in compensazione sino al 31.12.2022;

- cedere a terzi sino al 31.12.2022 (i cessionari possono utilizzarlo anch'essi sino al 31.12.2022), ma solo per l'intero importo. Per l'agevolazione in oggetto si ritiene necessario l'ausilio di professionisti specializzati. Tale agevolazione è stata prorogata anche per il 4° trimestre 2022, il I° e II° trimestre 2023.

PARTE TERZA

PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI SETTEMBRE

Data	Adempimenti	Note
18 Settembre	Sostituti d'imposta: redditi di lavoro autonomo, provvigioni, prestazioni occasionali, ecc. Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni corrisposti nel mese precedente.	Il versamento deve avvenire telematicamente con modello F24. (cod. trib.: 1040)
18 Settembre	Sostituti d'imposta: redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ecc. Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente.	Il versamento deve avvenire telematicamente con modello F24. (cod. trib.: 1001 – 1002-1012)
18 Settembre	Contribuenti IVA mensili Scade oggi il termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente.	Il versamento deve avvenire con modello F24 presentato telematicamente. (cod. trib.: 6008)
25 Settembre	Elenchi Intrastat mensili – Presentazione Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di agosto.	La presentazione può avvenire mediante invio telematico
30 Settembre	Contratti di locazione Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1/09/2023, e di quelli inerente ai rinnovi ed alle annualità successive, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Scade il termine per la comunicazione delle risoluzioni dei contratti di locazioni con data 01/09/2023.	Il versamento deve avvenire con modello F24 presentato presso Banche, Agenzie Postali o concessionari.
2 Ottobre	Mod. Redditi: contribuenti persone fisiche I contribuenti non titolari di partita iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare oggi la relativa rata.	Il versamento deve avvenire con modello F24 mediante presentazione in banca o alla posta.
2 Ottobre	Mod. 730 Termine di presentazione del modello 730 precompilato.	
2 Ottobre	Invio risultato Liquidazioni IVA (LIPE) Termine ultimo per l'invio dei risultati della liquidazione IVA del II trimestre 2023.	
2 Ottobre	Spese sanitarie Termine per invio al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sostenute nel I° semestre 2023.	

PARTE QUARTA ALTRE COMUNICAZIONI OPERATIVE

Registrazione e stampa dei libri contabili

La normativa civilistica e fiscale prevede la possibilità di procedere alla stampa dei registri relativi all'anno 2021 entro tre mesi dal termine per l'invio della relativa dichiarazione dei redditi (30/11/22). Tuttavia si ricorda che, ai fini civilistici, le scritture contabili si considerano comunque tenute nei termini di legge, qualora le registrazioni relative all'anno in corso risultino effettuate all'interno del sistema meccanografico, ancorché non trascritte sui libri, entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Pertanto, al 31 agosto, ai fini civilistici dovrebbero essere aggiornati su supporto telematico i libri fino al 30 giugno 2023, mentre stampati tutti quelli fino al 31.12.21.

Le società di capitali, sono tenute ad avere una serie ulteriore di libri che costituiscono in prevalenza una speciale documentazione dell'attività degli organi societari (libro assemblee, libro Cda ecc.). L'aggiornamento di tali libri sociali deve avvenire "senza indugio" ovvero, per prassi, entro i suddetti 60 giorni dalla data della riunione.

Si ricorda che il libro inventari, disciplinato dall'art. 2214 cc e dall'art. 14, co. 1, dpr n. 600/73, non è soggetto a vidimazione iniziale e si compone di una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale ovvero deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività patrimoniali e deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; di una parte sintetica, contenente il bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa). Consigliamo in ultimo, di effettuare sempre con un certo anticipo, la stampa dei registri in modo da non arretrarsi e da poter controllare le pagine residue dei vari libri e predisporre in tempo utile i nuovi libri da vidimare.

Stampa dei partitari

Vi ricordiamo, che ai fini contabili è obbligatorio procedere alla stampa, anche in pdf, di tutti i mastrini dei bilanci chiusi. Infatti, in caso di verifica il libro giornale potrebbe non bastare e far scattare così l'accertamento induttivo, senza possibilità di presentare prova contraria. Ad oggi pertanto, essendo stati approvati i bilanci 2021 devono essere anche stampati (o salvati su supporto digitale) tutti i partitari relativi all'anno 2021.

Stampa dei partitari

Vi ricordiamo, che ai fini contabili è obbligatorio procedere alla stampa, anche in pdf, di tutti i mastrini dei bilanci chiusi. Infatti, in caso di verifica il libro giornale potrebbe non bastare e far scattare così l'accertamento induttivo, senza possibilità di presentare prova contraria. Ad oggi pertanto, essendo stati approvati i bilanci 2021 devono essere anche stampati (o salvati su supporto digitale) tutti i partitari relativi all'anno 2021.

Dichiarazioni Intrastat relative a cessioni di beni e servizi

Preghiamo i sig.ri clienti, obbligati ad assolvere l'adempimento dell'invio telematico delle dichiarazioni Intrastat, di consegnarci oltre alla copia delle fatture intracomunitarie e copia dei mastrini relativi al cliente comunitario anche la copia della liquidazione Iva del periodo di riferimento. Si ricorda inoltre che un'operazione si considera Intracomunitaria se

- 1) avviene tra due soggetti passivi Iva comunitari,
- 2) implica il reale trasferimento del bene (per gli acquisti e le cessioni);
- 3) implica il pagamento del corrispettivo.

Versamento imposte

Preghiamo come sempre ai sig.ri clienti di farci pervenire originali o copie dei versamenti effettuati per il pagamento delle imposte, in modo da permetterci di verificare la situazione dei versamenti e poter gestire nel modo migliore eventuali compensazioni da predisporre per i pagamenti successivi.

Consegna documentazione contabile (solo per i clienti con contabilità presso il nostro studio)


Ai fini della regolare tenuta della contabilità nei termini di legge preghiamo i sig.ri clienti di consegnare mensilmente, entro il giorno 10 la seguente documentazione:

- originali delle fatture di acquisto ricevute nel mese, ordinate in ordine cronologico secondo la data in cui sono pervenute, con allegate le eventuali bolle di accompagnamento o buste di ricevimento;
- copia della pagina dell'eventuale registro dei corrispettivi relativa al mese e/o originali o copie delle fatture emesse;
- copia delle pagine del libro di prima nota compilato nel mese (solo per i contribuenti in contabilità ordinaria) con indicazione dei vari incassi, dei pagamenti, ecc.;
- copia degli estratti conto ordinari e a scalare dei c/c intrattenuti con le banche.

Vi informiamo a tal proposito che come concordato nella lettera d'incarico, il nostro studio non risponde di eventuali ritardi nella tenuta della contabilità se la documentazione elencata non viene consegnata nei termini richiesti.

Attestazione avvenuta ricezione nostra circolare informativa

Data la notevole importanza di alcune informazioni spesso contenute nelle nostre periodiche circolari informative, preghiamo i responsabili amministrativi delle aziende nostre clienti di farci sempre pervenire l'attestazione di avvenuta ricezione della circolare e di far sempre vistare per presa visione la circolare agli amministratori della società.


Ferrante & Associati